



COMUNE DI FAENZA
Provincia di Ravenna

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 5 del 17/01/2019

OGGETTO: INDIRIZZI PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE TARI PER GLI ANNI 2019-2021 E DEFINIZIONE DELLE MODALITÀ DI CALCOLO DELLE RATE

L'anno duemiladiciannove il giorno diciassette del mese di gennaio (17/01/2019), alle ore 18.30, nella sala consiliare E. De Giovanni si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BOSI NICCOLO'	Presente
MARTINEZ MARIA LUISA	Presente
VISANI ILARIA	Presente
ORTOLANI LUCA	Presente
ZICCARDI FRANCESCO	Assente
CAMPODONI MARIA CHIARA	Presente
CELOTTI PAOLA	Presente
SAMI STEFANO	Presente
DEGLI ESPOSTI FEDERICA	Presente
SCARDOVI ANGELA	Assente
DAMIANI ROBERTO	Presente
PRATI ANTONELLO	Presente
PADOVANI GABRIELE	Presente
FANTINELLI STEFANO	Presente
TAVAZZANI GIANFRANCO	Presente
ALBONETTI ALVISE	Presente
BOSI MASSIMO	Presente
PALLI ANDREA	Presente
MENGOZZI MARILENA	Presente
CAVINA PAOLO	Assente
PENAZZI MASSIMILIANO	Presente
NECKI EDWARD JAN	Presente
CERICOLA TIZIANO	Presente
MARETTI STEFANO	Presente

E' presente il Sindaco, dr. Giovanni MALPEZZI.

PRESENTI N. 22

ASSENTI N. 3

Presiede il Presidente del Consiglio comunale, dr.ssa Maria Chiara CAMPODONI.

Assiste alla seduta il Segretario generale, dr.ssa Roberta FIORINI.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è aperta per la trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

Vengono designati scrutatori i Consiglieri:

PRATI ANTONELLO

PENAZZI MASSIMILIANO

PALLI ANDREA

Il PRESIDENTE sottopone per l'approvazione quanto segue:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Normativa:

- Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 - Legge di Stabilità 2014;
- Decreto Legge n. 16 del 06.03.2014, convertito nella legge n. 68 del 02.05.2014, contenente disposizioni urgenti in materia di finanza locale;
- D.P.R. n. 158/1999 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale";
- L. R. 23 dicembre 2011, n. 23, relativa a norme di organizzazione territoriale delle funzioni relative ai servizi pubblici locali dell'ambiente;
- Decreto Legislativo n. 446 del 15.12.1997 ed in particolare l'art 52 riguardante la potestà regolamentare generale delle provincie e dei comuni;
- D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 - Testo Unico Enti Locali;

Precedenti:

- Atto C.C. n. 149 del 09.06.2014 avente ad oggetto indirizzi per l'affidamento della gestione TARI anno 2014 e definizione delle scadenze delle rate TARI 2014;
- Atto C.C. n. 197 del 28.07.2014 con il quale è stato approvato il regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);
- Atto C.C. n. 34 del 13.04.2015 con cui sono stati approvati gli indirizzi per per l'affidamento della gestione TARI anno 2015 e definite le modalità di calcolo delle rate TARI 2015;
- Atto C.C. n. 23 del 26.04.2016 di approvazione degli indirizzi per l'affidamento della gestione TARI anno 2016 e definizione delle modalità di calcolo delle rate TARI 2016;
- Atto C.C. n. 21 del 27.03.2017 con il quale sono stati approvati gli indirizzi per l'affidamento per la gestione TARI per l'anno 2017 e definite le modalità di calcolo delle rate TARI 2017;

- Atti C.C. n. 73 del 27.07.2015, n. 22 del 26.04.2016 e n. 22 del 27.03.2017 di approvazione delle modifiche al regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti (TARI);
- Atto C.C. n. 17 del 19.03.2018 avente ad oggetto indirizzi per l'affidamento per la gestione TARI per l'anno 2018 e definizione delle modalità di calcolo delle rate TARI 2018.

Motivo del provvedimento:

Premesso che:

- l'Autorità di Ambito Territoriale Ottimale, AATO 7 della Provincia di Ravenna (costituita ai sensi delle norme ambientali vigenti e partecipata dal Comune di Faenza a seguito dell'approvazione dello schema di convenzione per l'esercizio delle funzioni dei servizi idrico e gestione rifiuti avvenuta con atto C.C. n. 115 del 29 aprile 2009), ha affidato ad HERA S.p.A. il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati nel territorio comunale, sulla base della convenzione approvata con delibera dell'Assemblea AATO 7 (all'epoca Agenzia ATO di Ravenna) n. 5/532 del 16/12/2005, con decorrenza dall'1/1/2006 al 31/12/2011, prorogata con delibera n. 9 del 7/12/2011 fino al 31/12/2014, fermo restando che il gestore resta obbligato a proseguire la gestione fino alla decorrenza del nuovo affidamento e al subentro del nuovo gestore;
- la legge regionale n. 23 del 23/12/2011 ha disposto che l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio di gestione dei rifiuti urbani, già esercitato dalle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale, sia svolto dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (ATERSIR), alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni e le Province della Regione;
- ATERSIR, si configura pertanto come una forma partecipativa degli enti locali;
- fra le competenze attribuite ad ATERSIR dalla citata legge regionale vi sono quelle di individuazione dei bacini di affidamento del servizio e delle relative modalità di affidamento, di approvazione dei piani economico-finanziari, delle linee guida vincolanti per le tariffe d'utenza e dei relativi regolamenti;

Visto l'art. 1 - comma 639 - della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), come modificato dal 01.01.2016 dalla legge 28.12.2015 n. 208 che ha previsto l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: *"... uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazioni principali dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore ..."*;

Dato atto

- che la gestione della TARI è di competenza comunale, fatte salve le ordinarie possibilità di affidamento a terzi ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997 e fatto salvo che, ai sensi del comma 691 del summenzionato art. 1 della Legge n. 147/2013 *"... i comuni possono, in deroga all'art. 52 del decreto legislativo n.*

446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti ...";

- che il comma 688 dell'art. 1 della già citata Legge n. 147/2013 stabilisce che il Comune determini in autonomia le scadenze di pagamento della TARI, prevedendo almeno due rate a scadenza semestrale;

Tenuto conto

- che il Comune di Faenza ha esternalizzato dal 01.01.2006 la gestione della TIA, che è stata sempre organizzata e gestita dal gestore del servizio rifiuti - HERA SpA - fino al 31.12.2013, sulla base delle tariffe approvate dall'Autorità d'Ambito (ATERSIR) ai sensi di legge;
- che la gestione e riscossione ordinaria della TARI per gli anni dal 2014 al 2018 è stata affidata a HERA SpA, gestore del servizio rifiuti, sulla base di indirizzi approvati dal Consiglio Comunale rispettivamente con delibere n. 149/2014, n. 34/2015, n. 23/2016 n. 21/2017 e n. 17/2018;

Vista la proposta di HERA SpA di cui alla nota n. 106856 (prot. 77074/2018) tendente a fornire la disponibilità ad assumere l'affidamento della gestione e riscossione ordinaria del tributo per gli anni 2019/2021 previa applicazione di una riduzione del 5% del corrispettivo richiesto per gli anni precedenti, che scenderebbe dal 2,59% al 2,46% sul riscosso, riducendo anche l'importo massimo fatturabile che da € 220.919,00 verrebbe rideterminato in € 209.873,05;

Verificata l'impossibilità di gestire direttamente le attività afferenti a quanto sopra indicato, in considerazione della complessità del tributo, che richiede un'organizzazione strutturata, sia in termini di risorse umane e strumentali sia anche di competenze specifiche, non presenti all'interno della struttura dell'Unione;

Considerato

- che l'Amministrazione Comunale intende addivenire, nel medio periodo, in coerenza con quanto previsto dalla normativa statale e regionale, ad un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti, che consentirebbe, ai sensi dell'art. 1, comma 668 della citata legge n. 147/2013, l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI;
- che in attesa che si verifichino le condizioni per approdare a tale suddetto sistema e di valutare, conseguentemente, soluzioni organizzative diverse, si reputa opportuno e conveniente reiterare l'affidamento della gestione e della riscossione ordinaria della TARI ad HERA SpA, già strutturata ed organizzata per lo svolgimento delle relative attività;

Dato atto

- che il corrispettivo proposto da HERA SpA pari al 2,46% del riscosso al netto della quota del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 risulta inferiore a quello, pari al 3,18% del riscosso complessivamente risultante per le medesime sostanziali attività dalla gara INTERCENT-ER e più precisamente dalla convenzione di riferimento per i comuni della Provincia di Ravenna;
- che INTERCENT-ER, con riferimento alla nuova gara avente per oggetto "Servizi di riscossione tributi ed entrate comunali 2", con nota apparsa sul sito ha comunicato che, con determina dirigenziale n. 396 del 26/11/2018 ha

provveduto all'annullamento in via di autotutela del bando di gara per l'affidamento dei servizi, limitatamente ai lotti 2 e 3, che interessano anche il Comune di Faenza e gli altri enti dell'Unione e che provvederà a pubblicare un nuovo bando di gara nel 2019, e non vi è quindi al momento alcuna certezza circa la possibilità di individuare un soggetto gestore della Tari dall'1/1/2019;

- che, comunque, qualora dalla nuova gara INTERCENT-ER dovessero emergere condizioni più favorevoli per l'Ente, queste troveranno automatica applicazione;
- che, in ogni caso, qualora si addivenisse al passaggio da TARI a Tariffa Puntuale nel corso del triennio di riferimento, la convenzione si risolverà anticipatamente senza rivalsa da parte di HERA SpA;
- che il corrispettivo di spettanza di HERA SpA non potrà comunque eccedere quello liquidato per gli anni dal 2014 al 2018 ridotto del 5%, ossia € 209.873,05 (oltre IVA di legge);

Ritenuto, pertanto, di esprimere l'indirizzo per l'affidamento dell'attività di gestione e riscossione della TARI ordinaria per il triennio 2019/2021 ad HERA SpA - attuale gestore del servizio rifiuti - alle condizioni economiche sopra esposte, dando atto del permanere della congruità e dell'economicità di tale soluzione gestionale;

Vista la Convenzione Rep. URF n. 389 del 23/12/2016 con la quale è stata conferita la gestione delle entrate tributarie a far data dal 01/01/2017 all'Unione della Romagna Faentina;

Ritenuto di demandare alla Giunta dell'Unione l'approvazione di un idoneo schema di convenzione o contratto di servizio per l'affidamento, unico per tutti i Comuni dell'Unione, che recepisca sia quanto sopra definito in merito agli aspetti economici del Comune di Faenza, sia quanto definito in merito agli aspetti economici riguardanti gli altri Enti, nonché ogni altro aspetto riguardante le modalità con cui verrà svolto il servizio nel territorio dei Comuni dell'Unione;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 5648 del 24.03.2014, con la quale viene chiarito che i Comuni nell'esercizio della propria potestà regolamentare possono determinare le modalità di riscossione della TARI, stabilendo il numero delle rate, eventualmente anche di differente importo, prevedendo il versamento di acconti sulla base degli importi versati nell'annualità precedente;

Dato atto che il numero delle rate è stato definito nell'apposito regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti, approvato con atto C.C. n. 197 del 28/07/2014 e successivamente modificato con atti C.C. n. 73 del 27/07/2015, n. 22 del 26/04/2016 e n. 22 del 27/03/2017;

Ritenuto inoltre di stabilire che per gli anni 2019, 2020 e 2021 il calcolo delle rate annuali avvenga come di seguito illustrato:

- prima rata in acconto calcolata sulla base delle tariffe applicate nell'anno precedente;
- seconda rata, determinata applicando le tariffe deliberate per l'anno di riferimento, con l'eventuale conguaglio TARI per l'annualità precedente;
- terza rata a saldo;

Ritenuto infine di demandare alla Giunta dell'Ente, qualora tale previsione sia contenuta nel regolamento comunale, la definizione delle scadenze per gli anni 2019, 2020 e 2021, perseguendo l'obiettivo di individuare scadenze uniformi per tutti i Comuni dell'Unione;

Evidenziata la necessità di rinviare a successivi atti da approvare, nei termini di legge stabiliti per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 e dei Bilanci di Previsione futuri, ogni ulteriore determinazione in materia di TARI ai sensi di legge e per quanto di competenza;

Visto il Decreto del Presidente dell'Unione della Romagna Faentina n. 24 del 28.12.2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Settore Finanziario dell'URF per l'anno 2018 alla Dr.ssa Cristina Randi e di designazione dei sostituti in caso di assenza o di impedimento del dirigente incaricato;

Visto il Decreto del Sindaco del Comune di Faenza n. 1 del 04.01.2018 relativo all'attribuzione degli incarichi per l'anno 2018 ai Dirigenti dell'Unione della Romagna Faentina in relazione alle funzioni conferite;

Tutto ciò premesso e considerato;

Visto il parere della competente commissione consiliare I[^] – Bilancio, Affari Generali e Risorse – del 10 gennaio 2019;

Visto il parere del Collegio dei Revisori dei Conti come da verbale agli atti del Settore Finanziario;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui agli articoli 49 e 147/bis del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri e visti che lo compongono;

Richiamato il verbale della seduta consiliare odierna e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente pone ai voti per alzata di mano la presente deliberazione, che risulta approvata a maggioranza, riportando la seguente votazione:

Consiglieri presenti	n. 21 + Sindaco;	Votanti n. 22
Voti favorevoli	n. 13	Sindaco Partito Democratico Art. 1 – Movimento Democratico Progressista Insieme per Cambiare La Tua Faenza
Voti contrari	n. 4	Lega Nord-Faenza
Astenuti	n. 5	L'Altra Faenza Movimento 5 Stelle Rinnovare Faenza

delibera

- 1) di approvare l'indirizzo per l'affidamento della gestione e della riscossione della TARI ordinaria per il periodo 2019/2021 al gestore del servizio rifiuti - HERA SpA;
- 2) di dare mandato alla Giunta dell'Unione di approvare uno schema di convenzione o contratto di servizio per l'affidamento, unico per tutti i Comuni dell'Unione, che recepisca sia quanto definito in merito agli aspetti economici del Comune di Faenza, sia quanto definito in merito agli aspetti economici

riguardanti gli altri Enti, nonché ogni altro aspetto riguardante le modalità con cui verrà svolto il servizio nel territorio dei Comuni dell'Unione;

- 3) di dare atto che il numero delle rate è stato definito nell'apposito regolamento comunale per la disciplina della tassa rifiuti, approvato con atto C.C. n. 197 del 28.07.2014 e successivamente modificato con atti C.C. n. 73 del 27.07.2015, n. 22 del 26.04.2016 e n. 22 del 27.03.2017;
- 4) di stabilire che per gli anni 2019, 2020 e 2021 il calcolo delle tre rate annuali avvenga come di seguito illustrato:
 - prima rata in acconto calcolata sulla base delle tariffe applicate nell'anno precedente;
 - seconda rata, determinata applicando le tariffe deliberate per l'anno di riferimento, con l'eventuale conguaglio TARI per l'annualità precedente;
 - terza rata a saldo;
- 5) di dare mandato alla Giunta dell'Ente, qualora tale previsione sia contenuta nel regolamento comunale, di fissare le scadenze per gli anni 2019, 2020 e 2021, perseguendo l'obiettivo di individuare scadenze uniformi per tutti i Comuni dell'Unione;
- 6) di rinviare a successivi atti, da approvare nei termini di legge stabiliti per l'approvazione del Bilancio di Previsione 2019 e dei Bilanci di Previsione futuri, ogni ulteriore determinazione in materia di TARI ai sensi di legge e per quanto di competenza;
- 7) di dare atto che il presente provvedimento non necessita di copertura finanziaria e comporta effetti diretti sulla situazione economica - finanziaria dell'Ente in relazione alla disciplina di un'entrata tributaria;
- 8) di dare atto che il Responsabile del procedimento e il Dirigente, rispettivamente con l'apposizione del visto di regolarità tecnica e con la sottoscrizione del presente atto, attestano l'assenza di qualsiasi interesse finanziario o economico o qualsiasi altro interesse personale diretto o indiretto con riferimento allo specifico oggetto del presente procedimento;

Il Presidente chiede l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, con votazione palese, che ottiene la seguente maggioranza:

Consiglieri presenti	n. 21 + Sindaco; Votanti n. 22
Voti favorevoli	n. 13 Sindaco Partito Democratico Art. 1 – Movimento Democratico Progressista Insieme per Cambiare La Tua Faenza
Voti contrari	n. 4 Lega Nord-Faenza
Astenuti	n. 5 L'Altra Faenza Movimento 5 Stelle Rinnovare Faenza

Il Consiglio comunale delibera di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 267 del 18/08/2000, per l'urgenza a provvedere.

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Dlgs. 267 del 18/08/2000, per l'urgenza a provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
CAMPODONI MARIA CHIARA

IL SEGRETARIO GENERALE
FIORINI ROBERTA